



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 15/10/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n.1444  
Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2003.

L'Assessore alla Formazione Professionale, alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, alla Cooperazione, alla Pubblica Istruzione e al Diritto allo studio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 1° "Diritto allo studio e Servizi Sociali Scolastici - Programmazione attività C.R.S.E.C. ed Edilizia Scolastica", sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, riferisce quanto segue:

L'art 3 lett. a) della L.R. 12.5.1980 n° 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio" prevede l'erogazione di contributi ai Comuni per l'espletamento delle funzioni amministrative ad essi attribuiti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 45 del D.P.R. n° 616/77.

Si tratta degli interventi necessari a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena fruizione del diritto allo studio.

I Comuni provvedono all'attuazione degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico (servizi di mensa e di trasporto, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5 della precitata legge, i Comuni presentano alla Regione un piano annuale che contiene le indicazioni in merito agli interventi che intendono realizzare a favore degli alunni di tutte le scuole operanti nel territorio comunale e chiedono l'erogazione di contributi.

A norma del disposto di cui all'art. 6 della L.R. n° 42/80, il Piano Regionale per il Diritto allo Studio, con il quale vengono ripartiti i fondi regionali stanziati nel Bilancio di previsione, è approvato dalla Giunta Regionale dopo aver sentito la Commissione Consiliare competente.

Con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 22.11.99, n° 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", che ha apportato delle modifiche agli artt. 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, in virtù delle quali al Consiglio Regionale e, quindi, alle Commissioni Consiliari, resta soltanto la potestà legislativa, il predetto parere non è stato più richiesto.

La proposta di Piano che si allega contiene i dati essenziali forniti dai Comuni con i Piani comunali per il diritto allo studio, in ordine alla popolazione scolastica, agli impegni assunti, ai servizi scolastici posti in essere, alle necessità di ampliamento degli stessi. Detta proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai contributi finanziari da assegnare a ciascun Comune.

### "Copertura finanziaria"

L'adozione del Piano regionale per il diritto allo studio che si propone, comporterà, per il corrente anno una spesa di Euro 8.400.000,00

All'impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio.

La spesa di cui trattasi graverà sul capitolo 911010, risorse autonome, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, approvato con la Legge Regionale 7.3.2003, n° 5.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 comma 4° lett. d) ed f) della Legge n° 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2003 come si evince dagli allegati che formano parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di autorizzare la spesa di Euro 8.400.000,00;

- è fatto obbligo al Dirigente responsabile del Settore Pubblica Istruzione di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, autorizzata dal presente provvedimento;

- di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente responsabile del Settore Pubblica Istruzione si procederà alla liquidazione a favore dei Comuni delle somme assegnate con il presente Piano, per complessivi Euro 8.400.000,00; con lo stesso provvedimento si autorizzerà il Settore Ragioneria a recuperare le eventuali economie che i Comuni hanno realizzato sui contributi erogati nell'anno 2002, risultanti dall'istruttoria dei rendiconti di tale anno;

- di stabilire che gli enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati con il presente provvedimento entro il 28.2.2004;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Presidente

Dott.Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato: Formazione Professionale - Politiche dell'occupazione e del lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo studio

Settore: Pubblica Istruzione

Ufficio 1°: "Diritto allo studio e Servizi Sociali Scolastici - Programmazione attività C.R.S.E.C. ed Edilizia Scolastica"

## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Anno 2003  
PREMESSA

La Legge Regionale 12.5.1980, n° 42 "Norme organiche per il diritto allo studio" si pone, tra l'altro, l'obiettivo di attuare interventi atti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Si tratta di garantire a tutti gli studenti frequentanti le scuole pugliesi, dalle materne alle superiori, sia statali che non statali, anche se adulti frequentanti corsi di recupero, il diritto allo studio sancito sia dalla Costituzione che dallo Statuto della Regione Puglia, o, come è stato definito recentemente, il diritto al conseguimento di un pieno successo formativo e perché sia facilitato il successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Per il conseguimento di tale obiettivo, l'art. 3 lett. a) prevede l'erogazione di fondi ai Comuni per l'attuazione delle funzioni amministrative ad essi attribuite in materia dal combinato disposto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/7/1977, n° 616.

Il Piano Regionale per il diritto allo studio, previsto dall'art. 6 della L.R. 12.5.80, n° 42, è un Piano annuale che la Regione adotta per ripartire lo stanziamento posto nel Bilancio Regionale del rispettivo esercizio finanziario quale concorso della Regione a favore dei Comuni.

Con separati Piani di riparto vengono assegnati ai Comuni ulteriori risorse finanziarie, messe a disposizione dallo Stato per altri interventi inerenti il diritto allo studio. Per la fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2003/2004 è stata già posta all'attenzione della Giunta Regionale una proposta di deliberazione per il riparto dei fondi assegnati alla Puglia. Per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2002/2003, il Piano di riparto è già stato approvato con deliberazione della G. R. n° 1085 del 22.7.2003.

Dal 1° settembre 2003 opererà anche la delega di nuove funzioni alle Regioni ed il trasferimento di altri compiti e funzioni alle province e ai comuni, ai sensi degli artt 138 e 139 del Decreto Lgs. 31.3.1998, n° 112, attuativo della legge 15.3.97, n° 59.

## RISORSE

Gli oneri per la realizzazione dei vari interventi sono a carico dei Comuni o delle famiglie; per alcuni servizi, quelli a domanda individuale come in servizio di mensa, è prevista per legge la contribuzione degli utenti; per altri servizi, come quello di trasporto, pur non essendo elencato tra quelli a domanda individuale, la contribuzione è facoltativa.

Sul Capitolo n° 911010 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2003, approvato con la L.R.

7.3.2003, n° 5, è stato previsto uno stanziamento di Euro 8.400.000,00, superiore a quello previsto per lo scorso anno, quale concorso della Regione.

## I PIANI COMUNALI

I Comuni programmano i servizi e le attività destinate al raggiungimento dell'obiettivo sopraindicato tenuto conto delle particolari esigenze della comunità scolastica locale. La L.R. n° 42/80 prevede la consultazione preventiva degli organi collegiali della Scuola, Consigli di Circolo o d'Istituti nonché Consigli Scolastici Distrettuali (art. 4) in vista dell'elaborazione del Piano Comunale per il diritto allo studio (art. 5), ma prevede anche la possibilità per i Comuni di delegare, ai Consigli di Circolo o d'Istituto, la gestione di alcuni servizi o attività attribuendo loro i fondi necessari (art.8).

Come già annunciato con il Piano regionale per il diritto allo studio dello scorso anno, a partire dall'anno 2003 non viene più applicata la norma transitoria prevista dall'art. 24 della L.R. n° 42/80. Tale articolo prevedeva che, "fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Scuola Secondaria Superiore", la Regione assicurasse direttamente l'assistenza agli alunni degli Istituti Professionali di Stato sulla base di piani elaborati dai Consigli di Istituto interessati.

Pur non essendo stata approvata la cosiddetta "Riforma della Scuola Secondaria Superiore", la normativa più recente, rivedendo completamente l'organizzazione scolastica, ha superato detta norma. Sebbene non sia stato abrogato di fatto l'articolo in questione deve considerarsi un'abrogazione tacita o implicita, per regolazione dell'intera materia.

Si fa riferimento alla Legge 28.3.2003, n° 53, al D.P.R. 233/98 che prevedendo la possibilità di unificazione di Istituti di diverso ordine o tipo (art. 2 comma 6), aveva previsto il superamento della classica distinzione in Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, ecc.

Con il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali, infatti sono stati costituiti numerosi Istituti di Istruzione Secondaria Superiore che comprendono varie tipologie di Istituti. Applicando l'art. 24, negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore si verificava una disparità di trattamento tra gli alunni frequentanti i Corsi di Istruzione Professionale e quelli degli altri Corsi (Liceali, Tecnici, Artistici).

Tenuto conto dei profondi mutamenti che sono già intervenuti e che interverranno in seguito, risulta quindi inopportuno continuare ad applicare una norma che fa delle eccezioni alla norma principale (competenza dei Comuni per tutti gli interventi che riguardano il diritto allo studio, compresa la fornitura dei libri di testo introdotta con le Leggi Finanziarie a partire dal 1999 e l'assegnazione di borse di studio prevista dalla Legge n° 62/2000).

## IL PIANO REGIONALE

L'elaborazione del Piano che si espone è stata effettuata dall'Ufficio 1° "Diritto allo studio e Servizi Sociali Scolastici - Programmazione attività C.R.S.E.C. ed Edilizia Scolastica" del Settore Pubblica Istruzione, che si è avvalso della valida collaborazione dei Gruppi Provinciali di Lavoro del Settore P.I. di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per l'istruttoria dei Piani Comunali per il diritto allo studio dei Comuni di rispettiva competenza e per l'esame dei rendiconti relativi all'anno 2002 presentati dagli stessi Comuni.

Il presente Piano tiene conto, giusto quanto previsto dall'art.6 della L.R. n°42/80, non solo dello stanziamento in Bilancio ma anche della popolazione scolastica, delle condizioni socio-economiche dei Comuni, del tipo di insediamento sul territorio e dell'indice di carenza di alcuni servizi, sulla base dei dati forniti dai Comuni con i Piani Comunali per il diritto allo studio per l'anno 2003.

Non è stato possibile tenere conto dei programmi dei distretti scolastici, che secondo vari Comuni sono stati regolarmente loro inviati, non essendo pervenuti a questo Assessorato; né sono pervenute

proposte di coordinamento da parte dei Consigli Scolastici Provinciali.

- ALL. "A" - Notizie generali

Sono stati messi a confronto i dati relativi alla popolazione residente: quelli alla data del Censimento del 20.10.1991 e quelli ufficiali dell'ultimo Censimento del 2001, divulgati recentemente dall'ISTAT; la variazione fra i due dati evidenzia se il Comune è in crescita o se è soggetto a calo demografico; è anche riportata la popolazione residente nel territorio rurale; la superficie complessiva del territorio comunale; la presenza o meno di territorio montano.

- ALL. "B" - Contributi richiesti

Sono stati riportati i dati riepilogativi forniti dai Comuni in ordine alla spesa prevista per la realizzazione dei vari servizi e l'entità dei contributi richiesti alla Regione che assommano rispettivamente ad Euro 130.283.601,23 e ad Euro 69.608.276,02; lo stanziamento del Bilancio regionale per l'esercizio 2003 è invece pari ad Euro 8.400.000,00.

Il confronto fra i due dati dà l'idea delle aspettative dei Comuni nei confronti della Regione. Dal confronto di tali dati risulta che gli enti locali sono impossibilitati a far fronte con propri mezzi finanziari alle competenze che sono state loro attribuite dallo Stato.

- ALL. "C" - Scuole Materne

Sono indicati, Comune per Comune, i dati relativi alla popolazione scolastica. Plessi, sezioni ed alunni delle Scuole Materne: statali, comunali e private, con l'annotazione, per quelle statali, delle sezioni e degli alunni con doppio organico, cioè con orario prolungato.

Per le Scuole Materne non Statali viene anche effettuata la distinzione tra quelle "Comunali" (327 sez.), quelle gestite dalle "IPAB" (66 sez.) e le "Private religiose" (634 sez.) e le "Private laiche" (595 sez.); vengono riportate a parte quelle convenzionate con il Comune, ai sensi dell'art. 8 punto 3) della citata L.R. n° 42/80.

Funzionano in Puglia anche 4208 sezioni di Scuola Materna Statale; complessivamente le Sezioni di Scuola Materna assommano a 5830.

- ALL. "D" - Scuole Elementari

Sono riportati i dati sulla popolazione scolastica (plessi, classi ed alunni) delle Scuole Elementari, statali e private comprese le classi e gli alunni delle Scuole Elementari che effettuano uno o più rientri pomeridiani ai sensi della normativa vigente.

- ALL. "E" - Scuole Medie e Superiori

Sono riportati i dati sulla popolazione scolastica (plessi, classi ed alunni) delle Scuole Medie e Superiori, statali e private comprese le classi e gli alunni della Scuola Media con "tempo prolungato".

- ALL. "F" - Servizio di mensa

Prelevati dai Piani Comunali, sono stati riportati gli elementi relativi a tale servizio così come previsto nei vari Comuni. Per ogni ordine scolastico sono indicati: la media degli alunni che partecipano al servizio di mensa, il numero dei giorni per ogni settimana in cui viene effettuato il servizio e la durata complessiva del servizio in giorni, ridotta, quest'ultima ad un limite massimo di 180 giorni per la Scuola Materna e di 60 giorni per la Scuola Elementare e Media. E' anche riportata la spesa media giornaliera per ogni pasto (media regionale Euro 3,06 rispetto a £ 5.706 del 2002), l'entità della contribuzione delle famiglie (media regionale Euro 32,84 mensili rispetto a £ 59.873 del 2002), nonché il tipo di gestione del servizio.

#### - ALL. "G" - Servizio di trasporto 1

Vengono riportate notizie inerenti l'estensione del servizio svolto dai Comuni, così come comunicato dagli stessi nel Piano comunale per il diritto allo studio. Vengono indicate le località coperte dal servizio di trasporto. Dai dati precedenti e quindi dal tipo di insediamento sul territorio è stato anche ricavato un indice di complessità per il servizio di trasporto, attribuendo i valori 1,2,3, 4 o 5 se il servizio viene effettuato nei vari ambiti. Tale indice è stato incrementato di altre unità, sino al raggiungimento dell'indice massimo fissato in 5 in presenza di altre caratteristiche (superficie del territorio comunale superiore ai 100 Km<sup>2</sup>, territorio montano).

Nel presente allegato vengono anche riportati i dati sugli alunni trasportati per tipo di scuola (complessivamente 49.176, rispetto ai 51.819 del 2002 e ai 51.734 del 2001),

#### - ALL. "H" - Servizio di trasporto 2

Sono indicati gli scuolabus utilizzati per il servizio (complessivamente 987 rispetto ai 973 del 2002 e ai 947 del 2001) ed il tipo di gestione del servizio, nonché la spesa totale per i vari tipi di servizio, che, in alcuni casi comprendono anche le facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria.

#### - ALL. "I" - Posti in convitto e altri interventi

Sono citati i dati sugli alunni che in mancanza di scuola analoga a quella frequentata in località raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio dalla propria residenza, fruiscono di posti in convitto, come convittori o semiconvittori, nelle istituzioni convittuali ubicate nel territorio comunale o quelli che, ospitati in convitti annessi a scuole di regioni viciniori, chiedono al Comune di residenza contributi per il rimborso anche parziale delle rette. Nello stesso prospetto sono riportati gli importi necessari per l'effettuazione di altri interventi previsti dal Comune fra quelli indicati dall'art. 8 della L.R. n° 42/80.

#### - ALL. "L" - Contributi assegnati

E' il prospetto riepilogativo dei contributi assegnati ai Comuni, espressi in Euro, quantificati secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. N° 42/80 e secondo criteri obiettivi, essenzialmente mediante utilizzazione dei dati forniti dagli stessi Comuni e qui di seguito specificati.

Per il Servizio di mensa, viene previsto il contributo di Euro 0,25 per ogni pasto preventivato dal Comune nel proprio Piano comunale, riducendo però a 180 giorni il limite massimo di durata per la Scuola materna e a 60 quello nelle Scuole Elementari e Medie. Alla spesa per il servizio, che è considerato indispensabile sia nella Scuola Materna con orario prolungato e con doppio organico, che nella Scuola Elementare allorché si applicano i nuovi orari previsti dalla legge n° 148/90, concorrono sia le famiglie, con una contribuzione obbligatoria per legge, che i Comuni con fondi del Bilancio comunale. L'importo globale assegnato per il servizio di mensa ammonta ad Euro 3.644.870,00

Per la quantificazione dei contributi che si assegnano per il Servizio di trasporto si tiene conto dell'indice di complessità del servizio. Vengono concessi contributi unitari di Euro 1.300,00 per ogni scuolabus di proprietà comunale che viene utilizzato per il servizio, anche se affidato per la guida a terzi mediante convenzione, per tutti i Comuni che hanno un indice di complessità del servizio pari a 4 o 5; per i Comuni con indice 3 il contributo unitario per scuolabus è ridotto ad Euro 1.100,00, per quelli con indice 2 o 1 l'importo unitario è pari ad Euro 900,00.

Per quei Comuni che effettuano il servizio di trasporto degli alunni non direttamente ma a mezzo convenzione con terzi con la messa a disposizione di tutti gli automezzi da parte dell'impresa il contributo assegnato è pari al 12% della spesa prevista. Se il servizio è misto, con l'utilizzazione di automezzi comunali, il contributo è pari al 8% della spesa prevista.

Viene inoltre previsto un contributo di Euro 100,00 per ogni scuolabus o minibus di Scuola Materna Privata, per i quali i Comuni, in base alla convenzione con i gestori di tali scuole, hanno assunto degli impegni finanziari.

L'importo globale assegnato per il servizio di trasporto ammonta ad Euro 1.945.167,00.

Per le Scuole Materne non Statali, per ogni sezione di Scuola Materna Comunale e/o Privata, convenzionata con l'ente locale, viene previsto il contributo di Euro 1.100,00, se nel Comune non vi sono Scuole Materne Statali, di Euro 1.000,00 negli altri casi.

L'importo globale ammonta ad Euro 1.553.400,00.

Per gli altri interventi previsti dall'art.8 della L.R. n° 42/80, che sono quelli volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico, che ogni Comune autonomamente individua e che in genere vengono delegati ai Consigli di Circolo e d'Istituto attribuendo i relativi fondi secondo le necessità delle Scuole, il criterio per la quantificazione dei contributi regionali è stato quello di assegnare un importo corrispondente al prodotto di Euro 1,00 per il numero degli alunni di Scuola Elementare, Media e Superiore.

Come già fatto lo scorso anno, si ritiene opportuno segnalare ai Comuni e quindi alle Scuole l'opportunità di dare priorità agli interventi previsti al punto 13 dell'art. 8 e che qui si riporta integralmente "azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio", anche in considerazione del fatto che a partire dall'1.9.2003 entreranno in vigore i trasferimenti di compiti ai Comuni previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n° 112/98 e tra questi, al comma 2 lett. f), gli "interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute",.

Per i Comuni beneficiari dei contributi di cui agli allegati "L" e "M", l'importo indicato alla voce "altri interventi" comprende anche tali contributi. L'importo globale ammonta ad Euro 1.256.563,00.

I contributi regionali così assegnati, dovranno essere utilizzati per gli scopi cui sono stati finalizzati, senza alcuna deroga, restano pertanto rigidamente vincolati nella loro destinazione.

#### - ALL. "M" - Contributi per specifiche iniziative

Nel presente prospetto sono previsti contributi a favore dei Comuni sede di istituzioni convittuali e di altri Comuni per specifiche iniziative o per integrazione di contributi già erogati nei decorsi anni e risultati inesatti per errori od omissioni.

I contributi unitari per i posti in convitto ammontano ad Euro 100,00 per ogni convittore e ad Euro 50,00 per ogni semiconvittore.

Sono previsti contributi ai Comuni che forniscono i libri in "braille" per alunni non vedenti. Per ogni alunno di Scuola Elementare sono previsti 500 euro; 1.000 euro se alunno di Scuola Media e 1.500 se di Scuola Superiore.

Al Comune di Isole Tremiti, che effettua il trasporto degli alunni fra le due isole maggiori, a mezzo di una barca a motore con servizio dato in appalto, viene assegnato un contributo di Euro 2.000,00. Il Comune di Melendugno è anche beneficiario di contributi straordinari previsti dall'art. 7 della L.R. n° 4/2003, in quanto sede di Centro di accoglienza. Al Comune di Taranto viene concesso un contributo integrativo per l'anno 2002 in quanto ha effettuato il servizio di mensa in alcune Scuole Elementari per 5 giorni settimanali, per complessivi 172 giorni nell'arco dell'anno.

#### - ALL. "N" - Contributi per acquisto di scuolabus

Tra le varie richieste di contributi straordinari risultano meritevoli di particolare attenzione quelle relative all'acquisto di nuovi scuolabus da parte dei Comuni per garantire un adeguato servizio di trasporto di alunni pendolari, che in genere risiedono in frazioni o case sparse distanti dal centro urbano e quindi dagli edifici scolastici.

Sono pervenute domande di contributo da parte di 82 Comuni. Per l'assegnazione dei contributi si è proceduto secondo il principio della discriminazione positiva, favorendo cioè quei Comuni che hanno un più alto indice di carenza.

Per la individuazione di tale indice si è tenuto conto dei seguenti indicatori: popolazione residente al

Censimento del 21.10.2001, popolazione residente nell'agro, alunni attualmente trasportati, scuolabus di proprietà comunale (il numero totale e quello degli automezzi ancora efficienti), età media degli scuolabus comunali; punteggi aggiuntivi sono stati attribuiti a quei Comuni che si trovano in particolari condizioni: mancanza di scuolabus e intenzione di avviare per la prima volta il servizio di trasporto, assenza di automezzi efficienti, presenza di frazioni, appartenenza a Comunità Montane, contributi erogati precedentemente per la stessa finalità.

La formula per il calcolo dell'indice di carenza è esplicitata in calce allo stesso allegato.

Non potendo soddisfare tutte le richieste pervenute viene previsto il contributo di Euro 20.000,00 a 22 Comuni. La suddivisione fra province viene fatta sia in rapporto alla popolazione residente che al numero dei comuni per provincia. Rientrano pertanto 6 Comuni della provincia di Bari, 2 di quella di Brindisi, 5 di quella di Foggia, 6 di quella di Lecce e 3 della provincia di Taranto che occupano le prime posizioni nella graduatoria dell'indice di carenza delle singole province.

Ai fini dell'utilizzazione totale dello stanziamento in Bilancio, al Comune di San Marco la Catola viene erogato un contributo integrativo a quello già erogato nell'anno 2001 pari ad Euro 6.601,00, al Comune di Gagliano del Capo un contributo integrativo a quello concesso nel 2002 pari a Euro 6.500,00 e al Comune di Miggiano un contributo integrativo a quello concesso nel 2001 pari a Euro 6.500,00.

Impegno, liquidazione e rendicontazione dei contributi

L'impegno e la liquidazione dei contributi così assegnati ai Comuni viene demandata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione che adotterà un'apposita determinazione.

Contestualmente si procederà al recupero di eventuali economie dei contributi regionali erogati per l'anno 2002 o per gli anni precedenti, rilevate dall'esame dei rendiconti presentati dagli enti beneficiari, attualmente in fase di ultimazione.

Tali economie saranno portate in detrazione dai contributi assegnati e ne costituiranno un primo acconto.

La rendicontazione dei fondi assegnati per il corrente anno 2003 dovrà invece essere presentata entro il 28.2.2004. In sede di esame si procederà al recupero, totale o parziale, dei fondi concessi se i servizi previsti non saranno stati affatto realizzati o ridotti a meno dell'80%.